



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 35 del 5 Settembre 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 agosto 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

a) Deferimento n. 1835/765/pfi22-23/PM/fm a carico del tesserato VINCI Giuseppe e della società UG Manduria Sport

IL DEFERIMENTO

Con atto di deferimento n. 1835/765/pfi22-23/PM/fm del 19.07.2023 il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il **sig. Giuseppe Vinci**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.G. Manduria Sport, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (d'ora innanzi, C.G.S.), per avere inviato al Presidente del Comitato Regionale Puglia LND, al termine dell'udienza del 20 febbraio 2023 - che aveva coinvolto la società U.G. Manduria Sport presso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia LND - tramite l'applicazione *whatsapp* e dalla propria utenza telefonica, i seguenti messaggi rivolti ad un componente dell'Organo di Giustizia Sportiva appena indicato, al Vicepresidente del Comitato Regionale Puglia LND, nonché allo stesso Presidente del citato Comitato: 1) alle ore 19:56 del 20.2.2023, la fotografia del provvedimento emesso dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale; 2) alle ore 20:11 del 20.2.2023: "*Grazie*"; 3) alle ore 7:34 del 21.2.2023 la seguente frase: "*Ieri sera dopo la sentenza sono rimasto.....Era presente al tavolo anche l'avv. Fantetti che tra l'altro è stato quello che nel 2019 ha dato 0:3 a tavolino per i fari non omologati. Adesso capisco perché Favale quella domenica era sempre con i dirigenti del Massafra. Va bene così io vado avanti per la mia strada*";
2. la **società U.G. Manduria Sport**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Vinci, così come descritta nel precedente capo d'incolpazione.

LA FASE ISTRUTTORIA

Con nota del 21.02.2023 il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale gli *screenshot* di alcuni messaggi di testo ricevuti dall'odierno incolpato sulla propria utenza cellulare personale. Il procedimento veniva iscritto nell'apposito registro in data 20.03.2023.

L'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell'acquisizione della nota in epigrafe indicata (con annessi allegati), nella richiesta di invio dei fogli di censimento della società U.G. Manduria e nell'attività di convocazione e ascolto tanto del Presidente del C.R. Puglia, quanto dell'odierno deferito, soggetti ritenuti in possesso del patrimonio cognitivo utile a valutare la fondatezza della notizia d'illecito disciplinare. In particolare il Presidente del C.R. Puglia veniva ascoltato in data 05.04.2023, presso la Delegazione Provinciale FIGC di Brindisi, mentre il Vinci veniva escusso in data 18.04.2023 (a seguito di rinvio della prima convocazione, programmata per il 17.04.2023, a seguito di legittimo impedimento addotto dal medesimo), sempre presso la Delegazione Provinciale di Brindisi. Il deferito, dopo aver premesso che il tono della messaggistica esternasse sentimenti di delusione e amarezza per le decisioni assunte dagli Organi della giustizia sportiva, in occasione di alcune vicende inerenti la società U.G. Manduria, affermava di aver inviato i messaggi in argomento al solo scopo di ricevere delle spiegazioni di natura tecnica sulle motivazioni poste a base del rigetto di un ricorso - che aveva riguardato la società da egli presieduta. Lo stesso precisava, in ogni caso, di non nutrire dubbi di sorta sulla correttezza professionale e istituzionale di tutti i soggetti, cui aveva fatto riferimento nei messaggi di testo.

La Procura Federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, vista la relazione d'indagine redatta dal proprio Collaboratore, rilevava violazioni del C.G.S. ascrivibili al sig. Giuseppe Vinci e, a titolo di responsabilità diretta, alla società U.G. Manduria.

In data 06.06.2023 gli incolpati ricevevano – con PEC inviata all'indirizzo istituzionale della società U.G. Manduria Sport – la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini. Il solo Vinci richiedeva, in data 07.06.2023, con PEC inviata dalla PEC istituzionale della società (ma in risposta alla PEC contenente la C.C.I. indirizzata al Vinci e non all'U.G. Manduria Sport), l'invio degli atti del procedimento al proprio difensore di fiducia, Avv. Giulio Destratis del Foro di Taranto, nominato nella stessa PEC con cui veniva richiesto l'invio degli atti (cfr. fl. 74 del fascicolo della Procura Federale).

La Procura Federale procedeva, in data 19.07.2023, ad emettere e notificare l'atto di deferimento, completo del capo d'incolpazione di cui in epigrafe, per entrambi gli incolpati (tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica) all'indirizzo PEC del legale difensore del Vinci. Nessuna comunicazione transitava, viceversa, sulla mail istituzionale della società U.G. Manduria.

LA FASE DIBATTIMENTALE

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l'udienza del 07.08.2023. In data 04.08.2023 il difensore di Vinci Giuseppe, depositava memoria ex art. 95, comma 1, C.G.S., con la quale – dopo aver esposto le argomentazioni difensive in ordine alla vicenda per cui è deferimento, insisteva per il proscioglimento del proprio assistito. In subordine, richiedeva proscioglimento per tenuità dell'illecito e, in ulteriore subordine, minimo della sanzione, con applicazione delle circostanze attenuanti codicisticamente previste.

All'udienza odierna sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro D'Oria e l'Avv. Giulio Destratis per il sig. Giuseppe Vinci. Dopo la relazione del componente relatore, il Presidente invitava le parti a concludere.

Il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver illustrato il deferimento ed esposto le circostanze su cui esso si è basato, chiedeva affermarsi la responsabilità disciplinare del Vinci, evidenziando – a supporto della tesi accusatoria – la scansione cronologica degli avvenimenti, la sostanziale ammissione della materialità dell'addebito e l'irrelevanza delle argomentazioni difensive versate nelle memorie. Concludeva per l'affermazione di responsabilità del deferito, domandando l'irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione per il Vinci e, a titolo di responsabilità diretta, di € 400,00 di ammenda per l'U.G. Manduria.

Successivamente prendeva la parola il difensore del Vinci, esponendo dettagliatamente le tesi a difesa del proprio assistito, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza di toni offensivi o ingiuriosi nelle comunicazioni telematiche dirette al Presidente del C.R. Puglia. Inoltre, in tesi, i soggetti citati nei messaggi di testo non sarebbero stati neppure a conoscenza dell'avvenuta conversazione. Si doleva il difensore, infine, dell'inidoneità del capo d'incolpazione – così come formulato in atti – a fondare un addebito tipico e tassativo, in ordine alla responsabilità disciplinare del proprio assistito. Concludeva, dunque, domandando in via principale il proscioglimento del Vinci e, in subordine, come da memoria depositata.

Dopo brevi repliche e controrepliche il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio, al cui esito veniva depositato in pari data il dispositivo della decisione.

LA DECISIONE

È necessario affrontare, con precedenza logica, la questione pregiudiziale di rito inerente la (im)procedibilità dell'atto di deferimento nei confronti della società U.G. Manduria.

Come già descritto in precedenza, mentre la comunicazione di chiusura indagini risulta correttamente notificata all'indirizzo PEC della società (manduriasport@pec.it), diversamente deve dirsi con riferimento al deferimento. Quest'ultimo, infatti, risulta notificato all'indirizzo PEC del legale difensore del Vinci (avvocatogiuliodestratis@pec.it), in assenza di qualsivoglia nomina e/o mandato *ad litem* riferibile alla società U.G. Manduria Sport, identificante l'Avv. Destratis quale difensore della persona giuridica.

A conforto di tale conclusione (*id est*, della giuridica inesistenza della notifica dell'atto di deferimento nei confronti della società), milita una serie di argomentazioni in fatto.

In primo luogo, nel corpo della PEC del 07.06.2023, con cui Vinci Giuseppe nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Giulio Destratis, non si fa alcuna menzione della società U.G. Manduria Sport, né il Vinci prospetta l'effettuazione della nomina – non in proprio bensì quale legale rappresentante della società.

In seconda battuta, seppur si volesse sostenere che l'atto di nomina fosse da riferire (anche) alla società, in quanto spedito dalla PEC istituzionale di quest'ultima, si giungerebbe all'insostenibile conclusione per la quale una singola manifestazione di volontà avrebbe l'effetto di determinare una nomina "cumulativa" dell'Avv. Destratis tanto per il Vinci, quanto per l'U.G. Manduria Sport, in spregio alle regole basilari in tema di riferibilità soggettiva degli atti di nomina defensionale.

Da ultimo va evidenziato come la nomina – e la contestuale elezione di domicilio – da parte del Vinci sia avvenuta mediante PEC inviata in risposta alla PEC recante come oggetto “*Re:Proc. 765pf22-23 - Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura Federale - Sig. Giuseppe VINCI*” (alla PEC, dunque, contenente la C.C.I. indirizzata alla sola persona fisica).

Pertanto deve ritenersi – pur in presenza di una sottoscrizione irrituale, contenente il solo cognome - che sarebbe comunque sanata dalla successiva costituzione in giudizio – che la nomina difensiva (e la contemporanea elezione di domicilio digitale) depositata in data 07.06.2023 abbia riguardato la sola persona fisica. In altri termini non risulta ottemperato, nella specie, il chiaro e dettagliato disposto di cui all’art. 53, comma 5, lett. b), nn. 1 e 2, C.G.S., secondo cui la comunicazione degli atti del procedimento nei confronti delle società deve avvenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale o, alternativamente, ad altro indirizzo PEC, il quale però deve essere ritualmente comunicato agli organi della giustizia sportiva. Formalità che, nella fattispecie concreta, non risulta essere mai stata adempiuta.

Conseguentemente, il deferimento nei confronti della società U.G. Manduria Sport va dichiarato improcedibile per non essere mai stato validamente notificato (per un’ipotesi similare, in cui è stata dichiarata l’improcedibilità del deferimento per lo spirare del termine perentorio previsto dall’art. 125, comma 2, C.G.S., si veda Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, n. 178/2022-2023).

Il Collegio ritiene che la responsabilità disciplinare di Vinci Giuseppe trovi riscontro, con riferimento alla violazione del canone generale precettivo di cui all’art. 4, C.G.S., negli atti del procedimento e nell’attività istruttoria complessivamente svolta dall’Ufficio inquirente.

La portata lesiva, la caratterizzazione oltraggiosa e gravemente offensiva del contenuto dei messaggi di testo inviati dal Vinci al Presidente del C.R. Puglia e le tonalità oltremodo deprecabili utilizzate nello stile comunicativo da parte del deferito appaiono, ad avviso del Collegio, *ictu oculi*.

L’indiscutibile censurabilità della condotta dell’odierno deferito non può trovare valide ragioni giustificative in nessuna delle argomentazioni utilizzate dalla difesa. Oggetto del presente procedimento, infatti, non è la – pacifica – possibilità, riconosciuta a tutti i soggetti tesserati, di rivolgersi – con toni scevri da sospetto e risentimento – alle Autorità Federali, bensì l’inammissibile violazione dei canoni generali di probità, correttezza e sostenibilità comunicativa esplicitata da espressioni tese esclusivamente a screditare inopinatamente i componenti del Consiglio Direttivo del C.R. Puglia e i membri degli Organi della giustizia sportiva territoriale, revocando in dubbio la loro parzialità, alla stregua di arma idonea ad offuscare il prestigio e l’immagine dell’istituzione sportiva. Inaccettabili appaiono i riferimenti a presunti legami privilegiati di un componente apicale del massimo organo rappresentativo della F.I.G.C. Puglia, così come l’accusa, certamente non implicita (poiché contenuta nello stesso messaggio), rivolta ad un membro del T.F.T. Puglia, di non imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.

Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie concretamente portata all’attenzione del Tribunale, va evidenziato come la giurisprudenza esofederale ed endofederale abbia, gradualmente e continuativamente, tratteggiato i caratteri costitutivi tipici dell’illecito previsto dall’attuale art. 4 del Codice. Va premesso che, in ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza, si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che si richiama espressamente a principi etici di rilevanza giuridica e morale. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. È stato, infatti, affermato che “*la dottrina civilistica non manca, in proposito, di osservare come la clausola generale, nell’ambito normativo in cui si inserisce, introduca un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, alla stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall’esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Vero è che la struttura tipica delle clausole generali è quella di norme incomplete che non hanno una propria autonoma fattispecie, essendo destinate a concretizzarsi nell’ambito dei programmi normativi di altre disposizioni. L’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Questo discorso trova [...] fecondo terreno di applicazione nell’ordinamento sportivo. Non diversamente da quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica - che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sportiva. [...] Espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [si] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo.*”

Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo” (Collegio di Garanzia dello Sport, parere n. 5/2017; Corte Federale d'Appello, Sez. Un., n. 63/2022-2023).

Il Giudice sportivo, come affermato dal massimo consesso della giurisdizione endofederale, “è chiamato a *traguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo”* (Corte Federale d'Appello, Sez. un., n. 63/2022-2023; nel medesimo senso Corte Federale d'Appello, Sez. un., n. 12/2021-2022; Sezione I, n. 24/2021-2022; Sezione I, n. 29/2021-2022; Sez. un., n. 53/2021-2022; Sez. I, n. 8/2022-2023).

Per tutto quanto innanzi esposto va affermata la responsabilità di Vinci Giuseppe, per la violazione ascrittagli nel capo d'incolpazione.

Stimasi equa e congrua, in virtù del disvalore oggettivo della condotta tenuta (invio di plurimi messaggi di testo a distanza di poche ore l'uno dall'altro), del tasso di rimproverabilità soggettiva della medesima e della pregressa violazione, da parte del deferito, dei canoni precettivi fondamentali appartenenti all'ordinamento giuridico-sportivo (cfr. Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso la F.I.G.C./L.N.D. Puglia, decisione 23 maggio 2023, in C.U. 185/2022-2023), l'irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di comminare al sig. Vinci Giuseppe l'inibizione per mesi 4, sanzione da scontarsi a partire dal 05/05/2024, dopo l'esaurimento della sanzione in corso;
- 2) di dichiarare improcedibile il deferimento dell'U.G. Manduria Sport, per difetto di notifica.

Il Relatore
Daniele LABIANCA

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 5 Settembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 05/09/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci